



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

Oggetto	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E CIVICO GENERALIZZATO.
Esito Discussione	Approvata
Presenti in sede	<ul style="list-style-type: none"> ● Boscolo Moretto Giovanni; ● Fabbro Renato; ● Galizia Vito (Revisore); ● Gambato Gian Michele; ● Martin Andrea (Revisore); ● Rizzi Adriano; ● Santi Alessandro; ● Schiavon Gianni; ● Venturato Massimo (Revisore); ● Zillio Valli';
Presenti in remoto	<ul style="list-style-type: none"> ● Armenio Paolo; ● Boldrin Antonella; ● Bolla Silvia; ● Bottan Roberto; ● Canniello Alvise; ● Caprioglio Maria Raffaella; ● Coletto Michela; ● Pattaro Stefano; ● Stea Stefania; ● Vianello Patrizia;
Assenti	<ul style="list-style-type: none"> ● Cason Simone; ● Cester Alberto; ● Crivellari Clelia Mara; ● Dazzo Elio; ● Ormesi Paolo; ● Salmistrari Giovanni; ● Zambon Monica; ● Zanon Massimo;

Il Vice Presidente ricorda che l'art. 3 della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii. riconosce alle Camere di Commercio potestà statutaria e regolamentare, precisando che i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Vice Presidente Gian Michele Gambato sottopone al Consiglio la proposta di revisione e aggiornamento del vigente "*Regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato*", approvata dalla Giunta camerale nella seduta del 4 luglio u.s., contenente le norme di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo oggetto di disciplina.

Il Vice Presidente precisa che la nuova versione del Regolamento, allegata al presente provvedimento, insieme alla nuova "Tabella dei Costi di riproduzione documentale", rappresentano un aggiornamento dovuto, con precisazioni aggiuntive di quanto già

sancito, per facilitare la gestione delle richieste da parte dei diversi uffici camerali, ma senza modifiche sostanziali al testo previgente.

Su invito del Vice Presidente, prende la parola il Segretario Generale, dott.ssa Emanuela Fattorel, per riepilogare i passaggi regolamentari oggetto di revisione, rispetto al testo approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 23 del 16 dicembre 2022, che mantiene l'impianto suddiviso in una parte generale e tre sezioni principali, riferite alle tipologie di istanze previste dalla normativa vigente:

- SEZIONE II: "accesso documentale": accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, a tutela del diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi, nei casi e secondo le modalità di cui al Capo V della Legge n. 241/1990;
- SEZIONE III: "accesso civico" (o "accesso civico semplice"): l'accesso ai dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione obbligatoria per legge (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013);
- SEZIONE IV: "accesso civico generalizzato" (cd. FOIA - *Freedom of Information Act*): l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013.

Il Segretario Generale premette che le modifiche introdotte, interessano essenzialmente la Sezione II del Regolamento, relativa all'accesso documentale ex L. 241/90, quale diritto che viene riconosciuto ai soggetti portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso".

Il procedimento in questione deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato – di accoglimento, il rigetto o il differimento temporaneo – da comunicarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La dott.ssa Fattorel prosegue, illustrando al Consiglio la proposta di modifica al vigente regolamento, resasi necessaria principalmente alla luce della recente introduzione della possibilità di presentazione istanza di accesso telematico, oltre che attraverso i canali tradizionali. In linea con la progressiva digitalizzazione dei processi nella Pubblica Amministrazione – come richiesto dal Codice dell'Amministrazione Digitale – a partire da gennaio 2024 è stata implementata una modalità di accesso online tramite la piattaforma SOL – *Servizi OnLine Infocamere* (<https://dl.servizionline.camcom.it/dl>), fruibile dal sito istituzionale, che permette agli utenti di inviare la domanda di accesso agli atti online.

All'art 10 del Regolamento è stata, dunque, sviluppata la presentazione della nuova modalità di trasmissione dell'istanza, che prevede l'autenticazione dell'utente con SPID, carta di identità elettronica o CNS, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il Segretario riepiloga gli ulteriori passaggi di revisione che sono riferiti alla SEZIONE II – Accesso documentale ex L. 241/90, fattispecie che rileva la maggior parte delle Istanze da parte dell'utenza:

- inserimento all'art. 6 "oggetto dell'accesso documentale" del punto 4, dove si esplicita che sono oggetto del diritto di accesso anche i documenti formati e conservati dalle Aziende Speciali;
- all'art. 7 punto 7, si precisa che nel caso il diritto di accesso riguardi provvedimenti non ancora conclusi, l'accesso può essere sospeso fino alla data di conclusione del procedimento;

- all'art. 8 lett. a), inoltre, con riferimento alle attività in capo al Responsabile del procedimento di accesso, si precisa che, a fronte di richieste di integrazioni istruttorie, se il richiedente non provvede nel termine di 10 gg, la domanda si intende decaduta;
- all'art. 12 "termine del procedimento" si è aggiunto il punto 4 per precisare che in caso di silenzio rigetto o diniego espresso dell'accesso o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Il ricorso al TAR deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento del diniego/differimento o dal termine relativo al silenzio-rigetto;
- si è ritenuto di aggiungere "in toto" l'art. 13 "notifica ai controinteressati" per disciplinare in modo completo le casistiche riguardanti il coinvolgimento di eventuali soggetti controinteressati destinatari di effetti derivanti dal procedimento di accesso agli atti;
- all'art. 15 "Diniego dell'accesso" è stato inserito il punto 4 che prevede, nel caso di diniego dell'accesso, che il richiedente possa presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Il ricorso al TAR deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento del diniego;
- all'art.17 si aggiorna la citazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., contenente specifica disciplina del diritto di accesso agli atti e documenti relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese le candidature e le offerte.

Infine la dott.ssa Fattorel informa che è stata modificata anche la tabella relativa ai costi di riproduzione documentale (approvata con delibera n. 193 del 16/12/2022) nell'ottica di una maggiore semplificazione e rispondenza alle indicazioni ministeriali.

Nella tabella revisionata i "diritti di ricerca e visura" di cui all'art. 25 co. 1 L. 241/1990 previsti per l'accesso agli atti, in linea con alcune consorelle venete, sono stati equiparati per analogia ai diritti di segreteria e ai costi di riproduzione previsti dalla tabella B) "*Importi diritti di segreteria per registri, albi, ruoli, elenchi e atti vari*" allegata al decreto dirigenziale interministeriale del 2/12/2009.

Resta inteso che nessun costo è previsto a carico del richiedente nel caso in cui il documento richiesto sia già disponibile in formato digitale e ne venga richiesta la trasmissione via PEC / e-mail (qualora le dimensioni del file lo consentano), o tramite canale digitale SOL.

Il Vice Presidente, conclusa la disamina delle proposte di aggiornamento del vigente regolamento da parte del Segretario Generale, ne propone l'approvazione da parte del Consiglio camerale, nella riunione odierna.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione del Vice Presidente e del Segretario Generale;

VISTA la L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., la quale, all'art. 3, riconosce alle Camere di Commercio la potestà regolamentare;

VISTI gli articoli 7 e 8 dello Statuto camerale;

VISTO il D. M. 4 agosto 2011, n. 156;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" e delle linee guida ANAC, approvate con deliberazione n. 1309 del 28/12/2016;

RICHIAMATO il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E CIVICO GENERALIZZATO" approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 23 del 16 dicembre 2022;

VISTA la proposta di modifica del citato Regolamento formulata dalla Giunta con deliberazione n. 114 del 4 luglio 2025;

CONDIVISA la versione aggiornata del Regolamento che, allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Dirigente proponente e Segretario Generale per quanto riguarda la regolarità tecnica e la conformità delle norme vigenti;

VERIFICATA l'identità e la legittimità degli intervenuti a mezzo di collegamento audio o audio-televisivo e la loro possibilità di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione simultanea degli argomenti affrontati;

A VOTO UNANIME, favorevolmente espresso,

DELIBERA

1. di approvare il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E CIVICO GENERALIZZATO" che, allegato al presente provvedimento nella versione aggiornata, ne costituisce parte integrante;
2. di dare atto che le regole fissate dal regolamento si applicano a tutte le strutture e le sedi del Gruppo Camera di Commercio di Venezia Rovigo;
3. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere per gli atti conseguenti al presente provvedimento e per l'applicazione del regolamento medesimo.

IL SEGRETARIO

Emanuela Fattorel

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

IL PRESIDENTE

Gian Michele GAMBATO

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Ufficio predisponente la delibera: URP- Comunicazione;

Dirigente competente in merito alla compatibilità del provvedimento con le norme vigenti e finanziaria: dott.ssa Emanuela Fattorel

Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel sistema informatico camerale e risultano sia dall'albo telematico che dal frontespizio del verbale di riunione.